

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 3 del 15 giugno 2011

Oggetto: Acque Veronesi Scarl: atto di cessione del credito all'indennizzo. Adesione.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quindici**, del mese di **giugno**, alle ore **nove e trenta**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese del 1° giugno 2011, protocollo n. 0747.11.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese Mauro Martelli il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 16.6.2011 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede e sul sito internet dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 16.6.2011

Servizio Affari Generali
f.to Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione resa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 15 giugno 2011

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

Assemblea d'Ambito n. 2/2011

Deliberazione n. 3 del 15 giugno 2011

OGGETTO: Acque Veronesi Scarl: atto di cessione del credito all'indennizzo. Adesione.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

PREMESSO che:

- l'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese, con deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato dell'Area Veronese ad Acque Veronesi Scarl, società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 ter e 2602 cod. civ. e ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la stessa Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato dell'Area del Garda ad Azienda Gardesana Servizi SpA, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, interamente partecipata dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda;
- successivamente, in esecuzione delle predette deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, in data 15 febbraio 2006 sono state sottoscritte le due Convenzioni di gestione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (d'ora in poi solo "Convenzione di Gestione") e, rispettivamente, la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese "Acque Veronesi Scarl", e la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda "Azienda Gardesana Servizi SpA", per la durata di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione di gestione medesima;

RICORDATO che gli articoli:

- 53 della Convenzione di gestione, rubricato "Restituzione di opere e canalizzazioni",
- 54 della Convenzione medesima, rubricato "Riscatto",

sono stati modificati con apposito atto sottoscritto dalle parti in data 2 luglio 2010, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 21 giugno 2010, esecutiva;

VISTO il citato art. 53 il quale, al comma 1, testualmente dispone che:

Salvo il rispetto del disposto del presente Articolo, alla scadenza contrattuale della Convenzione, così come nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 57, o di riscatto ai sensi dell'art. 54 del presente atto, ed altresì in ogni altro caso di scadenza/cessazione anche anticipata della Convenzione, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato,

compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale;

ATTESO che lo stesso art. 53, nei successivo comma 4, dispone che per tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal gestore e che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale, al Gestore dovrà essere corrisposto *“per intero, a titolo di indennizzo, il valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati”*, calcolato nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo e, *“per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti.”*;

ATTESO inoltre che con verbale redatto in data 10 febbraio 2011 dal Comitato paritetico tra l'Autorità d'Ambito e la società di gestione Acque Veronesi Scarl - costituitosi e riunitosi ai sensi e per gli effetti del citato comma 4, art. 53 - le parti hanno concordato che, sulla base delle informazioni rese da Acque Veronesi Scarl, l'indennizzo spettante ad Acque Veronesi Scarl di cui al citato art. 53, risulterebbe determinato, alla data del 31 dicembre 2009, nella somma di € 48.555.362,13;

PRESO ATTO che la società Acque Veronesi Scarl, con nota datata 25 maggio 2011, conservata al Protocollo AATO n. 0711.11, ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la bozza di “Atto di cessione del credito all'indennizzo” tra:

- Acque Veronesi Scarl, quale parte “Cedente” il proprio credito all'indennizzo previsto agli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione,

e

- Banca Antonveneta spa; Banca Nazionale del Lavoro spa; Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero spa; Banca Popolare di Vicenza spa; Unicredit spa; Veneto Banca Spa: congiuntamente i “Cessionari” del credito predetto;

PRESO ATTO inoltre che con la medesima nota del 25/5/2011, Acque Veronesi Scarl ha reso noto a questa Autorità d'Ambito che, al fine del perfezionamento della cessione del credito in parola, il Cedente (Acque Veronesi Scarl) dovrà consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'Atto di cessione, ai Cessionari (gli istituti di credito), l' “Allegato B” all'Atto di cessione medesimo, che rappresenta il modello di dichiarazione di adesione da parte dell'AATO Veronese alla cessione stessa;

VISTO quindi il predetto modello di dichiarazione di adesione alla cessione del credito, avente ad oggetto: “Cessione in garanzia del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006 tra il Cedente, come di seguito definito, e l'AATO Veronese, come successivamente modificata con la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 21 giugno 2010”, ed **allegato sub A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che:

- Acque Veronesi Scarl, nel corso degli anni di gestione del servizio idrico integrato, ha richiesto e ottenuto finanziamenti per un ammontare di circa 50 ML di euro, al fine di reperire i fondi necessari alla realizzazione delle opere relative al servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nei Piani Operativi Triennali redatti a cura della società di gestione ed approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese;
- la stessa Acque Veronesi Scarl, con la citata nota del 25/5/2011, ha dichiarato che l'Atto di cessione del credito all'indennizzo trasmesso rappresenta un atto

accessorio indispensabile al perfezionamento del contratto di finanziamento da stipularsi da parte della società di gestione medesima a valle della aggiudicazione definitiva della selezione del Finanziatore avvenuta in data 13 aprile 2011 a cura del Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi Scarl;

- il predetto contratto di finanziamento permetterebbe ad Acque Veronesi Scarl di ristrutturare i propri debiti precedentemente contratti, continuando a garantire così l'equilibrio del proprio piano economico finanziario approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 10 del 22 dicembre 2010, esecutiva;
- nell'Atto di cessione del credito all'indennizzo gli Istituti di credito cessionari si impegnano a mettere a disposizione di Acque Veronesi Scarl un finanziamento di importo capitale non superiore a 70 ML di euro, la cui erogazione è subordinatamente condizionata, tra l'altro, alla concessione di determinate garanzie e, tra queste, la sottoscrizione da parte di questa AATO Veronese della adesione alla cessione del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione;

PRESO ATTO inoltre che, a fronte della richiesta pervenuta da parte di Acque Veronesi Scarl a questa Autorità d'Ambito di sottoscrivere la adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo, la struttura tecnica dell'AATO Veronese ha incaricato l'Avv. Giuseppe Poggi, del Foro di Verona, per acquisire una consulenza sulla disciplina regolante la cessione dei crediti ed in particolare per somme dovute da Enti pubblici;

VISTO il parere legale dell'Avv. Giuseppe Poggi, reso in data 1 giugno 2011, agli atti al presente provvedimento, dal quale si evince che:

- la disciplina della cessione dei crediti tra privati è in generale normata, nel nostro ordinamento, dal Codice Civile, al Libro IV, Titolo I, capo V, artt. 1260 – 1267;
- possono però essere ceduti non solo crediti verso soggetti privati, ma anche verso enti pubblici: in tal caso l'Ente pubblico non subisce semplicemente la cessione (come avviene in generale per i crediti tra privati) ma, al contrario, per essere efficace, la cessione deve essere espressamente accettata con un atto di adesione da parte dell'Ente pubblico (Regio decreto 18.11.1923, art. 70 comma 3 che richiama la Legge 20.3.1865 n. 2248, art. 9 allegato E);

ATTESO:

- che la Convenzione di gestione non prevede espressamente la possibilità da parte del gestore di cedere i propri crediti derivanti dalla stessa convenzione;
- che, pertanto, l'efficacia della cessione di un credito derivante dalla Convenzione deve intendersi subordinata alla adozione da parte dell'AATO Veronese di un formale atto di adesione con il quale l'Ente manifesti in maniera espressa la propria volontà di procedere alla cessione medesima;
- che, quindi, la adesione dell'AATO Veronese all'Atto di cessione del credito all'indennizzo da parte di Acque Veronesi Scarl non rappresenta un mero atto di esecuzione della Convenzione, ma incide in maniera sostanziale sulla Convenzione stessa in quanto, a far data dalla sua sottoscrizione, la parte creditrice nei confronti dell'AATO Veronese per l'indennizzo dovuto ai sensi degli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione sarà rappresentata non più da

Acque Veronesi Scarl, bensì dagli Istituti di credito bancario cessionari e sottoscrittori dell'atto di cessione in questione;

RICORDATO nondimeno che:

- il termine posto dall'art. 2, comma 186bis della legge 191/2009, così come prorogato dal decreto legge 225/2010, così come ulteriormente prorogato con DPCM 25 marzo 2011, prevede la soppressione delle Autorità d'Ambito a far data dal 31 dicembre 2011;
- la Regione Veneto, nell'intenzione di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione del servizio idrico integrato e nell'esercizio delle funzioni pubbliche che le AATO sono chiamate a svolgere, ha approvato, con deliberazione di Giunta regionale n. 3 del 22 febbraio 2011, un disegno di legge regionale avente ad oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche", e tra queste la istituzione di Consigli di bacino quali forme di cooperazione tra comuni per la programmazione e l'organizzazione del servizio idrico integrato, avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- nelle more della approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto del predetto disegno di legge, l'attuale scenario normativo permane nella propria incertezza, non garantendo la sussistenza dell'AATO Veronese oltre la data del 31 dicembre 2011, e prospettandosi quindi la possibilità che, a far data dal 1° gennaio 2012, i Comuni dell'ATO Veronese potrebbero ritornare ad essere i soli diretti responsabili della gestione del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che la consultazione referendaria del 12 e 13 giugno u.s. ha abrogato l'art. 23bis della legge 133/2008 (che imponeva la scadenza al 31 dicembre 2011 dei contratti di gestione "in house") e che pertanto gli attuali contratti di gestione stipulati tra l'Autorità d'ambito Veronese e le società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA in data 15 febbraio 2006 hanno riacquisito la loro originaria durata prevista in venticinque anni dalla data della loro sottoscrizione, e cioè sino al 15 febbraio 2031;

RILEVATO peraltro che la società Acque Veronesi Scarl ha indicato il tempestivo perfezionamento del contratto di finanziamento con gli Istituti di credito sopra citati quale condizione indispensabile per proseguire nelle attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto del programma delle opere previste nel Piano Operativo Triennale 2011 – 2013 approvato con deliberazione Assemblea d'Ambito n. 10 del 22 dicembre 2010, esecutiva, nonché nel rispetto del principio dell'equilibrio economico finanziario che la società di gestione è tenuta a garantire ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il vigente statuto dell'AATO Veronese, ed in particolare:

- l'art. 8 comma 2, lettera d), ai sensi del quale rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della Convenzione diretta a regolare i rapporti fra il Consorzio e i soggetti gestori;
- l'art. 11, il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia l'organo esecutivo dell'Autorità d'Ambito, che compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea d'Ambito e che non rientrano nelle competenze del Direttore e del Presidente;
- l'art. 14, secondo il quale il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione;

- l'art. 16, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale;

PRESO ATTO dei pareri del Direttore resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea dell'AATO Veronese, Mauro Martelli;

UDITA la relazione del Direttore dell'AATO Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini;

UDITI gli interventi succedutisi;

RITENUTO quindi di dare mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del vigente Statuto consortile, della adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo da parte di Acque Veronesi Scarl, con le precisazioni di seguito riportate:

- l'adesione in parola comporterà l'efficacia della cessione verso l'AATO Veronese e non anche verso gli altri Enti pur coobbligati al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di gestione;
- il credito oggetto dell'atto di cessione in parola corrisponde esclusivamente alle somme di denaro spettanti alla società di gestione a titolo di indennizzo, come valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati, e non include gli altri diritti di carattere personale derivanti dagli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione;

RITENUTO altresì di autorizzare il Direttore dell'AATO Veronese, ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali di natura civilistica, amministrativa e fiscale che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione della adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo;

POSTO, quindi, ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Acque Veronesi Scarl: atto di cessione del credito all'indennizzo. Adesione.*", si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n. 56 per abitanti rappresentati n. 634.645
- Voti favorevoli n. 55 per abitanti rappresentati n. 628.844
- Astenuti n.1(Buttapietra)per abitanti rappresentati n. 5.801
- Contrari n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

POSTO inoltre ai voti l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di permettere alla società di gestione Acque Veronesi Scarl di perfezionare la stipula del contratto di finanziamento, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n. 56 per abitanti rappresentati n. 634.645
- Voti favorevoli n. 55 per abitanti rappresentati n. 628.844
- Astenuti n.1(Buttapietra)per abitanti rappresentati n. 5.801
- Contrari n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. DI APPROVARE il modello di adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione, da parte di Acque Veronesi Scarl, avente ad oggetto: "Cessione in garanzia del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006 tra il Cedente, come di seguito definito, e l'AATO Veronese, come successivamente modificata con la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 21 giugno 2010", **allegato sub A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE MANDATO al Direttore dell'Autorità d'Ambito per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del vigente Statuto consortile, della adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione, da parte di Acque Veronesi Scarl, così come riportato nell'**allegato sub A)** approvato con la presente deliberazione.
3. DI PRECISARE CHE:
 - l'adesione in parola comporterà l'efficacia della cessione verso l'AATO Veronese e non anche verso gli altri Enti pur coobbligati al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di gestione;
 - il credito oggetto dell'atto di cessione in parola corrisponde esclusivamente alle somme di denaro spettanti alla società di gestione a titolo di indennizzo, come valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati, e non include gli altri diritti di carattere personale derivanti dagli artt. 53 e 54 della Convenzione di gestione.
4. DI AUTORIZZARE il Direttore dell'AATO Veronese ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali di natura civilistica, amministrativa e fiscale che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione della adesione all'Atto di cessione del credito all'indennizzo.
5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di permettere alla società di gestione Acque Veronesi Scarl di perfezionare la stipula del contratto di finanziamento.

Verona, li 15 giugno 2011

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Allegato *sub A*)
Alla deliberazione di Assemblea d'Ambito
n. 3 del 15 giugno 2011

MODELLO DI ADESIONE ALL'ATTO DI
CESSIONE DEL CREDITO DI ACQUE VERONESI SCARL
ALL'INDENNIZZO EX ARTT. 53 E 54 DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE

Oggetto: Cessione in garanzia del credito all'indennizzo di cui agli artt. 53 e 54 della convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006 tra il Cedente, come di seguito definito, e l'AATO Veronese, come successivamente modificata con la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 21 giugno 2010.

Egregi Signori,

con la presente dichiariamo — ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile — di prendere atto ed aderire all'atto di cessione di crediti in garanzia ("Atto di Cessione del Credito all'Indennizzo"), sottoscritto in data [●] 2011 tra Acque Veronesi S.c.a.r.l., in qualità di cedente ("Cedente") e Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Veneto Banca S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A. (congiuntamente, i "Cessionari"), in forza del quale il Cedente ha ceduto in garanzia ai Cessionari tutti i crediti in denaro, esistenti o futuri, vantati dallo stesso nei confronti della nostra Pubblica Amministrazione (o del soggetto subentrato a seguito di gara nella gestione del servizio idrico integrato) e correlati, a qualunque titolo, all'Indennizzo di cui alla Convenzione ("Crediti").

Pertanto, prendiamo atto che, a far tempo dal [●], i Cessionari sono gli unici titolari dei Crediti.

Prendiamo inoltre atto che:

- fino alla ricezione da parte dell'Agente ai sensi dell'Atto di Cessione del Credito all'Indennizzo, di diverse istruzioni scritte ("Istruzioni") attestanti l'esistenza di un Evento Rilevante (quale definito nell'Atto di Cessione del Credito all'Indennizzo), l'importo dei Crediti dovrà essere da noi versato sul Conto Indennizzi; e - a far tempo dalla ricezione delle Istruzioni, l'importo dei Crediti dovrà essere da noi versato sul conto che sarà allo scopo a noi indicato dall'Agente medesimo.

Distinti saluti.

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Seduta n. 2 /2011

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Oggetto: Acque Veronesi Scarl: atto di cessione del credito all'indennizzo.
Adesione.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico di seguito riportato:

“La cessione del credito all'indennizzo rappresenta un accessorio definito da Acque Veronesi Scarl come indispensabile al fine del perfezionamento dei contratti di finanziamento necessari alla società di gestione per finanziare gli investimenti autorizzati e previsti in tariffa.

L'adesione alla richiesta di Acque Veronesi Scarl consentirà quindi la disponibilità dei necessari fondi per il 2011.

Questo provvedimento, inoltre, rappresenta l'applicazione effettiva del disposto di cui agli artt. 53 e 54 del contratto di servizio e, pertanto, la sua approvazione, di fatto, renderà gli impegni presi non più modificabili senza aver prima valutato quali potranno essere le eventuali ripercussioni sulla funzionalità della società di gestione, anche in termini tecnici gestionali e di equilibrio economico e finanziario. “

Verona, lì 13 giugno 2011

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 13 giugno 2011

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini